



COMUNE DI MARINEO

TA.R I. (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI)

RICHIESTA AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI ANNO 2015

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: 30.04.2015

Il regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) prevede riduzioni ed agevolazioni anche per particolari situazioni di disagio economico e sociale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.06.2014 sono state determinate per l'anno 2014 le percentuali di riduzioni e le agevolazioni per alcune categorie di contribuenti. A tal proposito, si riportano estratto degli articoli del vigente regolamento, al fine di rendere noto le nuove agevolazioni e riduzioni delle tariffe, affinché chiunque ne abbia interesse, possa presentare l'istanza tendente ad ottenere dette agevolazioni.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- *abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: **riduzione 30%**;*
- *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione 30%***
- *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione 30 %**;*
- *fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione 30 %**.*
- *Abitazioni con unico occupante come risultante da apposita dichiarazione sostitutiva per i soggetti non residenti: **riduzione 50%***

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste in

zona non servita.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti certificato dall'ufficio tecnico, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) per le abitazioni utilizzate da nucleo familiare con situazione ISEE dei componenti familiari fino ad € 10.000,00 al cui interno è presente uno o più soggetti con invalidità civile riconosciuta del 100%:

riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

*b) per i locali (annessi ai luoghi di culto), destinati permanentemente all'utilizzo per fini sociali, senza scopi lucrativi, in relazione alla rilevante attività sociale svolta nell'interesse della comunità: **riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;***

*c) per le abitazioni utilizzate da nucleo familiare al cui interno il capofamiglia è disoccupato da oltre 24 mesi, certificato secondo i criteri stabiliti dalla Legge Biagi: **riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;***

*d) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari composti da 4 o più componenti con reddito annuo pari o inferiore a € 20.000,00 si prevede una **riduzione del 30% sia per la parte fissa che per la parte variabile.***

*e) per i nuclei familiari composti da due anziani con età superiore ad anni 70 con reddito inferiore ad euro 20.000 **si applica la riduzione del 15%***

2. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni, deve presentare formale richiesta all'ufficio tributi, entro il mese di aprile di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, corredando la richiesta dei documenti attestanti le condizioni per poter usufruire di dette agevolazioni. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

3. Le relative coperture delle agevolazioni e riduzioni di cui al Titolo IV del presente regolamento, possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, fermo restando la possibilità per l'organo competente, in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe, di stabilire che le relative coperture possono essere disposte attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 22.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% della tariffa.

Per qualsiasi informazione contattare l'ufficio tributi al seguente numero telefonico 091/7855164,

in orario di apertura al pubblico, presso il palazzo comunale sito in Corso dei Mille 127, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Marineo, 09.03.2015

. Il Funzionario Responsabile
f.to Dott. Giovanna Lo Piccolo